

ESTRATTO DAL VERBALE DI ACCORDO
RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIA
02 LUGLIO 2012

9. **E.V.R.-Elemento Variabile della Retribuzione** (art. 12 e 38 allegato 3 e art. 46 del CCNL 19.04.2010) . Le Parti Sociali danno atto della comune volontà di garantire ai lavoratori un valore dell'EVR ragionevole e realmente correlato all'andamento congiunturale, come enunciato dalle intenzioni nazionali, pertanto si stabilisce che per l'anno 2011 non verrà riconosciuto il nuovo elemento.


L'elemento variabile della Retribuzione verrà determinato nella misura del 6%, come da Contratto Nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010 e sarà erogato in un'unica soluzione nel mese di gennaio di ogni anno sia per gli operai che per gli impiegati.

La misura del nuovo elemento variabile della retribuzione verrà riconosciuta annualmente e verrà fissata a partire da:

- dal **01/07/2012** nella misura del **2,00%**
- dal **01/01/2013** nella misura del **4,00%**
- dal **31/12/2013** nella misura del **6,00%**

Oltre a ciò, confermando i quattro parametri stabiliti dalla Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 19 Aprile 2010, viene concordato come quinto elemento le "ore di assenza dal lavoro degli operai/impiegati riconosciute per cassa integrazione ordinaria , straordinaria ed in deroga" rilevabile dai dati Cassa Edile di Cremona.

Inoltre le Parti Sociali concordano che i trienni di riferimento da considerare per il riconoscimento dello stesso EVR saranno quelli relativi a 2008/2009/2010 e da 2009/2010/2011 a seguire (Allegato 1 -Verbale di Accordo E.V.R.)

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the far left, there is a signature that appears to be 'AC'. To its right, there is a large, stylized signature. Further right, there are several smaller, less distinct signatures, some of which appear to be initials or short names. The signatures are scattered across the width of the page.

Circ. n. 383/12
Prot. n.211/2012/VL/mb

Area: lavoro e previdenza

Oggetto : Rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro della provincia di Cremona- Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

Gent.li Associati

Come comunicato con precedente circ. n 382 prot. 210 con il rinnovo del **Contratto Collettivo Provinciale del lavoro del 2 luglio 2012** è stato introdotto un nuovo elemento della retribuzione, EVR; quest'ultimo come cita il Contratto Nazionale del Lavoro del 19 Aprile 2010 sarà determinato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore edile e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio.

Affinchè il nuovo elemento sia il riflesso dell'andamento congiunturale del settore sul territorio, lo stesso verrà determinato su due livelli territoriale/ provinciale ed aziendale.

A livello territoriale, saranno cinque indicatori a determinare l'erogazione dell'EVR :

1. **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile di Cremona;
2. **monte salari** denunciato in Cassa Edile;
3. **ore denunciate** alla Cassa Edile, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
4. **valore aggiunto del settore delle costruzioni** pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT e denunciato dal Comune di Cremona;
5. **andamento della Cassa integrazione dato Cassa Edile provincia di Cremona;**

Ai cinque indicatori verrà applicata una incidenza ponderale ed i loro andamenti sul territorio saranno determinati da un confronto fra trienni, scelti fra quelli *che hanno disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati; nel nostro caso per l'anno 2012 saranno 2011/2010/2009 su 2010/2009/2008*

Se più di due indicatori a livello territoriale daranno una incidenza negativa nel loro andamento, l'EVR non verrà riconosciuto sul territorio e quindi in azienda, viceversa se l'andamento degli indicatori risulterà essere positivo lo stesso verrà riconosciuto nella **misura** prestabilita dal CCPL.

Potrebbe anche verificarsi che a livello territoriale due soli indicatori risultino essere pari o positivi in questo caso l'EVR sarà riconosciuto nella **misura** del 30%, sul valore fissato a livello territoriale.

Premesso ciò, le Parti Sociali con il rinnovo del Contratto Provinciale della Provincia di Cremona del 2 luglio 2012 ed effettuati i vari raffronti per i trienni 2010/2009/2008 con



2009/2008/2007 hanno determinato che per l'anno 2011 l'EVR non verrà riconosciuto, in quanto i cinque indicatori sono negativi.

Per gli anni a seguire il Contratto Provinciale di Cremona del 2 luglio 2012, ha stabilito che l'Elemento Variabile della Retribuzione sarà **calcolato sui minimi di paga base orari in vigore alla data del 1 gennaio 2010** e come premio annuo sarà erogato in **un'unica soluzione** nel mese di gennaio dell'anno della sua determinazione a livello provinciale (gennaio 2013), sia per gli operai che per gli impiegati.

La misura del nuovo Elemento Variabile della Retribuzione verrà quindi riconosciuta annualmente a partire dal gennaio di ogni anno e verrà determinata come segue :

- **dal 01/07/2012 nella misura del 2,00%**
- **dal 01/01/2013 nella misura del 4,00%**
- **dal 31/12/2013 nella misura del 6,00%**

Per quanto sin qui specificato, ogni anno, effettuata la verifica sull'andamento dei cinque parametri dalle Parti Sociali, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per il periodo/anno di riferimento, si provvederà a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo **raffronto e calcolo a livello aziendale**.

Quindi così come dettato dal CCNL Edilia Industria del 19 aprile 2010, art.38, al fine della corretta erogazione dell' E.V.R., **ogni impresa procederà a verificare nei trienni stabiliti territorialmente, l'andamento dei due parametri aziendali stabili dal contratto nazionale:**

- 1. Le ore denunciate in Cassa Edile,**
- 2. Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge**

Verificati a livello aziendale i parametri indicati, potrebbero verificarsi per i trienni presi di riferimento i seguenti andamenti:

1. i due parametri risultano essere pari o positivi rispetto al triennio precedente, quindi l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura 'piena' stabilita a livello provinciale dal CCPL(es. 2% 4% 6% **sui minimi orari di paga base del gennaio 2010**);
2. se uno dei suddetti parametri risulta essere negativo nel confronto triennale, in questo caso l'azienda dovrà erogare il 30% della misura EVR stabilita a livello provinciale.

Inoltre se a livello provinciale verrà individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa, nelle condizioni di cui al comma precedente (punto 2) erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% e dovrà presentare di conseguenza l'autodichiarazione, (allegato fac-simile per impresa, sarà necessario allegare anche alla stessa copia della dichiarazione annuale IVA) alla Associazione Costruttori Ance di Cremona e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU (ove nominati), per poter quindi consentire alle Parti Sociali, (Ance e OO.SS) entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autodichiarazione, un raffronto su quanto dichiarato.

Infine per l'EVR, come era già previsto per EET, sarà possibile fruire della detassazione secondo i termini di cui alla Legge 247/2007, pertanto ogni anno sarà stilato un accordo di secondo livello, che verrà regolarmente depositato presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro al fine di ottemperare a quanto disciplinato.


E' importante sottolineare che l'EVR non è elemento fisso della retribuzione quindi non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e che lo stesso sarà comunque erogato in caso di assenza del lavoratore dovuto per malattia, infortunio, ferie, permessi, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria in deroga) e riproporzionato alle ore lavorate in caso di contratto part-time

Quanto specificato non deve essere confuso con quanto previsto in caso di interruzione del rapporto di lavoro, nato durante l'anno e finito nell'anno stesso, difatti in questo caso verranno erogati tanti dodicesimi mensili dell'ammontare di EVR per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa, ciò avverrà per analogia ai premi annui disciplinati all'art. 64 del CCNL per i dipendenti delle imprese Edili ed affini, inoltre tale specifica sarà applicabile anche per i lavoratori "assunti per cantiere".

Si allega fac-simile autodichiarazione imprese.

Cremona, 10/07/2012

Valeria Lopez
(Funzionario- ANCE Cremona)



Fac –simile allegato autodichiarazione

Luogo e data

Spettabile
Ance Cremona
Via delle Vigne ,182
26100, Cremona

e.p.c.
Cassa edile di Cremona
Via delle Vigne, 184
26100,Cremona

Spettabile
Rsa o Rsu
C/o sede imprese(*)

Oggetto art 38 commi 18 e 19, del ccnl 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCPL 2 luglio 2012- Autodichiarazione per l'anno _____ di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali.

La scrivente impresa _____ dichiara al fine della determinazione dell'E.V.R.che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Cremona sottoscritto il 2 luglio 2012 (triennio __/__/__ rapportato al triennio __/__/__),di non aver raggiunto:

- o Le ore denunciate in Cassa Edile,
- o Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

a comprova di quanto precede allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno _____; l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta pari al 30% definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni, in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti

Timbro e firma legale rappresentante

(*) solo se in azienda sono presenti RSA o RSU